

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/06/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37133-la-falsit-in-dichiarazioni-sostitutive-di-atto-di-notoriet-volte-ad-ottenere-pubbliche-erogazioni-vi-pu-essere-reato-senza-evento>

Autore: Garzone Francesco Paolo

La falsità in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà volte ad ottenere pubbliche erogazioni: vi può essere reato senza evento?

SOMMARIO: 1. Il caso concreto. – 2. Il sistema sanzionatorio delle false attestazioni rese dal privato al pubblico ufficiale per il conseguimento di erogazioni pubbliche. – 3. Conclusioni critiche.

Tribunale di Taranto – sez. G.U.P., Est. Ingenito – sent. 18 dicembre 2014, n. 2028 (dep. 2 gennaio 2015).

Falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal privato al pubblico ufficiale per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Assenza di queste – Configurabilità dei reati di false attestazioni rese dal privato al pubblico ufficiale e di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato – Esclusione.

(C.p., artt. 316 ter e 483)

Quando la falsa dichiarazione in atto sostitutivo di notorietà sia comunque finalizzata al conseguimento di un contributo pubblico, indipendentemente dalla circostanza che la stessa abbia o no inciso sulla regolare percezione della pubblica prestazione, essa va ritenuta integrante la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., l'accertamento della cui violazione, quando l'importo del contributo sia inferiore ad € 3.999,96 è di competenza dell'Autorità Amministrativa e non del Giudice Penale.

MOTIVAZIONE – Con decreto ex art. 464 c.p.p., emesso in data 2/10/2014, a seguito d'opposizione a decreto penale di condanna e contestuale richiesta di rito abbreviato condizionato all'acquisizione di documentazione, è stato fissato il procedimento in camera di consiglio nei confronti di D.M., chiamato a rispondere del reato di cui in rubrica.

All'odierna udienza, respinta l'eccezione di nullità del decreto penale di condanna sollevata dalla Difesa¹, è stato revocato il decreto penale di condanna e si è proceduto nelle forme prescelte; all'esito della discussione Pubblico Ministero e Difesa hanno concluso come sopra.

Dalla lettura della comunicazione notizia di reato della Guardia di Finanza, Tenenza di Castellaneta, del 9.3.2011, emerge che:

¹ Si riporta qui il contenuto della relativa ordinanza:
Il Giudice;

Esaminata l'eccezione;

Premesso che, tra i requisiti del decreto penale di condanna non vi è l'indicazione del difensore di fiducia o di ufficio, essendo previsto dall'alt. 460 comma 3° c.p.p. che copia del decreto sia comunicato al difensore di fiducia o di ufficio;

Rilevato, in ogni caso, che, in tema di decreto penale di condanna, l'omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione (cfr. Cass. Pen. Sent.nr.9212 del 9.2.2012, Sezione 3);

Considerato, altresì, che, per giurisprudenza costante, il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la natura di condanna anticipata e l'unico effetto che produce è quello di introdurre un giudizio autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna che, in ogni caso, è revocato ex nunc e, pertanto, nè il Tribunale, nè altro Giudice può dichiararne la nullità (cfr., in ultimo, sent. Cass Pen. Nr. 20261/2014, sez.111);

P.Q.M.

Respinge l'eccezione e dispone procedersi oltre.

- D.M. sottoscriveva, in data 4.6.2010, una dichiarazione sostitutiva unica al fine di ottenere una certificazione ISEE necessaria per il conseguimento di prestazioni a sostegno del reddito, nell'ambito dei servizi universitari, nell'interesse del figlio D.A.;

-nella dichiarazione in questione ometteva d'indicare, nel quadro F5, relativo allo stesso D.M., il valore complessivo del patrimonio mobiliare pari ad euro 1.298,19 e, nel quadro F5, relativo a F.M.(moglie del dichiarante) il valore complessivo del patrimonio mobiliare, pari ad euro 1.298,19;

-dai controlli eseguiti emergeva, peraltro, che l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Lecce, resa edotta di quelle omissioni dalla Guardia di Finanza, non aveva adottato alcun provvedimento, poiché la difformità riscontrata nella dichiarazione sostitutiva unica non aveva comportato vantaggio alcuno allo studente D.A., il quale sembra avesse comunque diritto alla borsa di studio percepita nella misura di € 3.149,00 lordi.

La suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà risulta, in effetti, incompleta e non veritiera, poiché emerge dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla documentazione bancaria allegata all'informativa di reato che l'imputato omise d'indicare i suddetti valori del patrimonio mobiliare; infatti, il saldo finale del conto corrente dei coniugi D.M. e F.M. era, al 31.12.2009, pari ad euro 2.596,37 e, dunque, il prevenuto omise dolosamente l'indicazione di tale valore patrimoniale dopo aver preso visione del foglio nr. 2 della dichiarazione in cui si legge chiaramente: «il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente; ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc...».

La dichiarazione corpo del contestato reato era utile per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e, pertanto, la condotta tenuta dall'imputato va correttamente compresa nello schema descrittivo dell'art. 316 ter c.p. atteso che la dichiarazione falsa era volta a conseguire il contributo in questione, benché tale omissione, per quanto emergente dagli atti, sembra non abbia inciso sul regolare conseguimento della somma erogata in favore del richiedente.

Ha di recente statuito la Suprema Corte, a Sezioni Unite, che la nozione di "contributo" va intesa quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e che l'art. 316-ter sanziona la percezione di per sé indebita delle erogazioni, senza che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali, reputando, dunque, riconducibili, nell'ambito di quest'ultima fattispecie, anche erogazioni a destinazione non vincolata quali quelle assistenziali.

Ciò premesso, deve essere poi rilevato che il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico, per orientamento giurisprudenziale dettato dalla Suprema Corte, è assorbito nella fattispecie di cui all'art.316 ter c.p. anche nell'ipotesi in cui il fatto integri una mera violazione amministrativa. Ha, di recente, statuito la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella stessa decisione sopra richiamata, che «il reato di falso di cui all'art. 483 cod. pen. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera violazione amministrativa» (Cass Pen., Sezioni Unite nr.7537 del 16/12/2010).

Sebbene tale esegesi non sia del tutto convincente (poiché far rientrare "nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte

sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l'assoggettabilità dell'autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato", potrebbe far reputare punibile chi abbia dichiarato il falso quando la dichiarazione sia risultata in concreto non utile per il conseguimento indebito dell'erogazione), ragionevolezza vuole che, preso nota di quell'orientamento, quando il falso in contestazione sia comunque finalizzato al conseguimento del contributo, e indipendentemente dalla circostanza che lo stesso abbia o no inciso sulla regolare percezione della pubblica prestazione, esso sia ritenuto integrante la fattispecie di cui all'art. 316 ter (l'accertamento della cui violazione, quando l'importo del contributo sia inferiore ad € 3.999,96, è, peraltro, di competenza dell'Autorità Amministrativa e non del Giudice Penale).

Accertato che D.A. non ha percepito una borsa di studio d'entità superiore ad € 3.999,96, ogni ulteriore valutazione spetta all'Autorità amministrativa, senza che il giudice penale possa ritenere penalmente rilevante la falsa dichiarazione per il fatto che neppure l'illecito amministrativo previsto dal secondo comma del menzionato art. 316 ter c.p. sia configurabile in concreto.

A quanto sopra esposto consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di euro 3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa.

Deve essere ordinata la trasmissione di copia degli atti al Sig. Prefetto della Provincia di Taranto per le Sue determinazioni sull'eventuale illecito amministrativo commesso dall'imputato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve D.M. dal reato a lui ascritto, diversamente ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 316 ter, comma 2° c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ordina la trasmissione di copia degli atti al Sig. Prefetto della Provincia di Taranto per le Sue determinazioni sull'eventuale illecito amministrativo commesso dall'imputato.

Riserva la redazione della motivazione.

Taranto, 18.12.2014

La falsità in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà volte ad ottenere pubbliche erogazioni: vi può essere reato senza evento?

SOMMARIO: 1. Il caso concreto. – 2. Il sistema sanzionatorio delle false attestazioni rese dal privato al pubblico ufficiale per il conseguimento di erogazioni pubbliche. – 3. Conclusioni critiche.

1. Il caso concreto. – La sentenza in commento scaturisce da un'opposizione a decreto penale di condanna con cui era stata applicata la pena per il reato di cui all'art. 483 c.p. nei confronti di un genitore che, sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di ottenere la certificazione ISEE necessaria per il conseguimento di prestazioni a sostegno del diritto allo studio del figlio, studente universitario, aveva omesso di indicare il saldo portato dal conto corrente bancario.

Dai controlli eseguiti da parte della P.G. operante era emerso, tuttavia, che l'Agenzia per il diritto allo studio universitario, benché resa edotta di quelle omissioni da parte della Guardia di Finanza, non aveva adottato alcun provvedimento di revoca del sussidio giacché, quand'anche il saldo del conto corrente fosse stato indicato in dichiarazione,

comunque non sarebbe venuto meno il diritto dello studente a percepire la borsa di studio sì come effettivamente erogata.

Proposta opposizione al decreto penale di condanna e contestuale richiesta di giudizio abbreviato, la difesa concludeva per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussisteva o, comunque, non costituiva reato; in subordine chiedeva che venisse ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 483 c.p. con riferimento all'art. 3 Cost.: questa fattispecie incriminatrice, infatti, sanzionando penalmente la condotta di false dichiarazioni da cui comunque non dipenda l'indebito conseguimento di alcun contributo pubblico, verrebbe a creare un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di falsa dichiarazione da cui invece dipenda l'indebito conseguimento di contributi pubblici pari o inferiori a € 3.999,96, che, sebbene obiettivamente più grave, è sanzionabile esclusivamente in via amministrativa ex art. 316 ter, comma 2, c.p..

2. Il sistema sanzionatorio delle false attestazioni rese dal privato al pubblico ufficiale per il conseguimento di erogazioni pubbliche. – Il delicato rapporto intercorrente tra le fattispecie di cui agli artt. 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) c.p., in seguito ad un annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ha trovato una definitiva sistemazione ad opera della sentenza n. 7537 del 16.12.2000 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione².

Si legge nell'autorevole arresto giurisprudenziale che: “L'art. 316 ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente.

Integra il delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen. anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di *conseguimento indebito di una “erogazione” da parte di enti pubblici* rientrano tutte le attività di *“contribuzione” ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità.*

Il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 dello stesso codice in tutti i casi in cui l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione.

L'assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen. si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell'erogazione (euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso art. 316 ter”.

La ragionevolezza del sistema sanzionatorio così delineato appare a perfetta tenuta: quando, attraverso attestazioni false – sotto il profilo ideologico – si ottengono indebite prestazioni per importi superiori ad € 3.999,96 si applica la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni; quando, invece, attraverso le stesse false attestazioni, si ottengano indebite prestazioni per importi pari o inferiori ad € 3.999,96, alla minore gravità dell'evento dannoso corrisponde una sanzione amministrativa da € 5.164 ad € 25.822.

² Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2011, n. 7537 (16 dicembre 2010) Ric. Pizzuto, in Riv. Pen. 4/11.

Quid iuris, tuttavia, nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) dalla presentazione di false dichiarazioni al pubblico ufficiale non consegua l'indebita prestazione di alcuna somma a carico di alcun ente pubblico?

Si è, evidentemente, in presenza di una condotta illecita ma improduttiva dell'evento caratterizzante la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. che, ove idonea e diretta in modo non equivoco alla percezione di importi superiori ad € 3.999,96, sarebbe sussumibile nella fattispecie del delitto tentato di cui agli artt. 56 e 316 ter c.p..

Ad analoghe conclusioni non potrebbe addivenirsi, però, nell'ipotesi di finalizzazione della condotta alla percezione di importi pari o inferiori alla soglia prevista dall'art. 316 ter, comma 2, c.p. per la rilevanza penale dell'illecito, ovvero – stante il principio costituzionale dell'in dubio pro reo – allorché non fosse certo nel suo ammontare l'importo che il soggetto attivo del reato avrebbe potuto conseguire attraverso l'uso o la presentazione della falsa dichiarazione: né la L. 24.11.1981 n. 689 né altre fonti normative consentono, infatti, di anticipare al tentativo la soglia di punibilità dell'illecito amministrativo.

Scevro da ogni evento conseguente, la condotta di falsità in attestazioni rilasciate al pubblico ufficiale affinché sia trasfusa in atti destinati a provarne la verità dovrebbe integrare la fattispecie prevista e punita dall'art. 483 c.p..

Per consolidata giurisprudenza, invero, *“ricorrono gli estremi del reato di cui all'art. 483 c.p. nell'ipotesi in cui vengano rese in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio false attestazioni su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Detta dichiarazione si considera infatti come resa a pubblico ufficiale e le affermazioni del privato in essa contenute hanno una rilevanza probatoria inerente alla natura ed all'essenza dell'atto stesso e debbono perciò corrispondere a verità”*³.

Ancor più nello specifico, poi, si è affermato che: *“Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio e al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante per l'accesso alla graduatoria preordinata all'assegnazione di sussidi da parte dell'Opera universitaria in quanto la L. 15 del 1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l'atto, stabilendo che tali dichiarazioni “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale” (art. 26, I e II comma) e, d'altro canto, il privato ha l'obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussista una norma che ricollegli ai fatti che egli attesti al pubblico ufficiale – il quale, a sua volta, ne documenti l'attestazione – determinati effetti; né vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche e controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso si è già consumato”*⁴.

La sanzione penale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allorché da essa non sia derivata alcuna indebita elargizione a carico di un ente pubblico, costituirebbe tuttavia – e qui l'importanza ed il pregio della decisione in commento – una soluzione irragionevole.

Irragionevole sarebbe, infatti, un sistema in cui a fattispecie più grave (indebito conseguimento di contributi pubblici pari o inferiori a € 3.999,96 mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni false) corrispondesse una mera sanzione amministrativa (art. 316 ter, comma 2, c.p.) ed a condotta più lieve (utilizzo o presentazione di false dichiarazioni da cui non dipenda, tuttavia, il conseguimento di alcun indebito contributo pubblico) conseguisse una sanzione penale (art. 483 c.p.).

Proprio in questi termini, d'altronde, nel giudizio de quo era stata anche subordinatamente evocata una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 483 c.p. in riferimento all'art. 3 Cost..

³ Cass., sez. V, 22.2.1984 – 7.5.1984, n. 3942, in CED 164001.

⁴ Cass., sez. V, 11.7.2005 – 30.9.2005, n. 35163, in CED 232565.

Sicché, stante la necessità che la risposta sanzionatoria sia proporzionale al disvalore espresso da ciascuna condotta illecita: se all'indebito conseguimento mediante falsa dichiarazione di contributi pubblici superiori a € 3.999,96 corrisponde la sanzione penale di cui all'art. 316 ter, comma 1, c.p. e all'indebito conseguimento mediante falsa dichiarazione di contributi pubblici pari o inferiori a € 3.999,96 corrisponde la sanzione amministrativa prevista dall'art. 316 ter, comma 2, c.p., alcuna sanzione – men che meno penale! – dovrebbe derivare dall'utilizzo di false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allorché dalle stesse non sia comunque dipeso il conseguimento di alcun indebito contributo.

La via percorsa dal Giudicante per pervenire a questa ragionevole – e, dunque, costituzionalmente orientata – interpretazione degli artt. 483 e 316 ter c.p. senza discostarsi dal principio fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza 7537/10 è consistita nel ritenere che quando il falso in contestazione sia comunque finalizzato al conseguimento di un contributo, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso abbia o no inciso sulla regolare percezione della pubblica prestazione, esso dovrebbe ritenersi sempre integrante la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., con conseguente competenza dell'Autorità Amministrativa a valutarne la sussistenza (o, melius, l'insussistenza) nell'ipotesi in cui non abbia determinato alcuna indebita contribuzione a carico della Pubblica Amministrazione.

Al medesimo esito proscioglitivo, evitando tuttavia la trasmissione degli atti all'Autorità Prefettizia, si potrebbe pervenire, in una fattispecie quale quella in questione, anche dilatando estensivamente la categoria del cosiddetto falso inutile: l'istituto, d'altronde, non è nuovo né alla giurisprudenza amministrativa⁵ né a quella penale, di merito⁶ e di legittimità⁷.

3. Conclusioni critiche. – Indipendentemente dalla via percorsa per addivenire ad essa, la conclusione di non considerare punibile la falsa dichiarazione in atto sostitutivo di notorietà finalizzata al conseguimento di una prestazione pubblica di importo pari o inferiore ad € 3.999,96 allorquando non determini alcuna indebita percezione, appare quella più equa, ragionevole e sistematicamente corretta.

⁵ “Illegittimamente l'amministrazione esclude il richiedente dai benefici del c.d. “salario di inserimento” nel caso in cui la divergenza tra reddito dichiarato e reddito accertato è del tutto irrilevante, non solo per la irrisorietà oggettiva della divergenza di soli euro 13,00 ma anche perché non modifica il presupposto reddituale utile per l'attribuzione del punteggio e ciò in quanto l'errore di 13,00 euro non integra né il reato di falso essendo un falso innocuo, né il mendacio” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. mista, 18.9.2007, n. 2182, in Foro amm. TAR, 2007, 9, 2874).

⁶ “Il reato di falsità od omissioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e nelle successive comunicazioni, previsto dall'art. 5, comma 7, L. n. 217 del 1990, così come riformulato dalla L. n. 134 del 2001 (oggi art. 95 t.u. in materia di spese di giustizia), costituisce fattispecie di pericolo, autonoma rispetto ai reati di falsità in atti di cui al codice penale, e posta a tutela della corretta valutazione da parte dell'autorità competente, dei presupposti per la concessione del beneficio; ne consegue che le false dichiarazioni eventualmente contenute nell'istanza di ammissione, qualora non concernenti elementi essenziali ai fini di tale valutazione, costituiscono un'ipotesi di c.d. falso inutile, come tale non punibile” (Trib. Caltanissetta, 3.4.2003, in Foro it., 2004, II, 102).

⁷ “La falsa dichiarazione dell'imputato in ordine alle proprie condizioni di reddito allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ma quello di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, norma speciale rispetto ai reati di falsità previsti dal codice penale, essendo preordinata a tutelare la corretta valutazione, da parte dell'autorità competente, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. Ne deriva che le false dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, ove non riflettano elementi essenziali ai fini di tale valutazione, sono estranee all'offesa tipizzata dal legislatore e costituiscono un'ipotesi di falso inutile, come tale non punibile” (Cass., sez. V, 11.12.2007, n. 5532, in CED 2008, 239099).

Anch'essa, tuttavia, non è esente da inconvenienti ed obiezioni critiche.

Appare, anzi, idonea a stimolare una complessiva rivisitazione critica dell'intero impianto normativo posto a tutela penale della "pubblica fede": rebus sic stantibus, infatti, non appare provocatorio interrogarsi sulla ragionevolezza ed equità di un sistema che usi pesi e misure differenti per sanzionare false dichiarazioni di notorietà a seconda della loro finalizzazione soggettiva a conseguire (ipotesi in cui non sarebbero punibili quando non abbiano prodotto alcuna indebita percezione di contributi pubblici) o meno (ipotesi, questa, in cui invece la dichiarazione sarebbe sempre punibile ex art. 483 c.p.) prestazioni pubbliche.

Detto in altri termini – ovvero parafrasando quelli della sentenza in commento – non appare del tutto convincente far rientrare nelle valutazioni discrezionali del Legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi *l'assoggettabilità dell'autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative*, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato in quanto ciò potrebbe far reputare sempre punibile penalmente chi abbia dichiarato il falso quando la dichiarazione sia in concreto svincolata da qualsiasi finalità di contribuzione pubblica e, viceversa, non sempre punibile la medesima condotta ove connotata anche da una, pregnante, finalità di profitto.

FRANCESCO PAOLO GARZONE

Foro di Taranto